

STATUTO

PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VAPRIO D'ADDA MI PIAZZA CHIESA
8

Numero REA: MI - 1440876

Codice fiscale: 11050040150

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B DEL N. 21366/13303 DI REPERTORIO	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione - Denominazione)	
E' costituita, la Società cooperativa sociale ONLUS denomi-	
nata	
PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
La società ha sede nel comune di Vaprio d'Adda (MI).	
La Cooperativa potrà istituire, con deliberazione dell'As-	
semblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
tanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazio-	
ne dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La cooperativa, in conformità alla legge 381 del 1991, non	
ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata secondo il prin-	
cipio di mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2512	
del c.c.. Lo scopo principale della cooperativa è il perse-	
guimento dell'interesse generale della comunità alla promo-	
1	

	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione di servizi assistenziali, socio-sanitari,	
	educativi e formativi ai sensi dell'articolo 1 lettera a)	
	della legge 381/91, nonché' mediante lo svolgimento di at-	
	tività diverse - agricole, industriali, commerciali e di	
	servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo (articolo 1	
	lettera b) l 381/91) di soggetti svantaggiati di cui all'art	
	4 della l 381/91, in particolare attraverso la realizzazio-	
	ne di percorsi sinergici, strutturali e operativi fra le	
	due declinazioni di cui all'articolo 1 lettera a) e lettera	
	b) l.381/91.	
	a titolo esemplificativo:	
	- Implementazione di percorsi di formazione lavorativa	
	che, a partire dalla presenza di competenze trasversa-	
	li e specialistiche nei vari servizi di tipo a), pos-	
	sano condurre sia alla realizzazione di inserimenti	
	lavorativi nelle attività di tipo b), sia all'attiva-	
	zione di convenzioni e tirocini di formazione o inse-	
	rimento presso le aziende del territorio;	
	- Svolgimento di attività complementari all'erogazione	
	dei servizi socio sanitari, assistenziali, educativi	
	di cui all'articolo 1 lettera a), finalizzate all'in-	
	serimento lavorativo di persone svantaggiate ex arti-	
	colo 1 lettera b).	
	Il sistema contabile adottato dalla cooperativa contempla la	
	2	

netta distinzione fra i due tipi di attività (art. 1, lettera a) e lettera b) l. 381/91), al fine di consentire con precisione la quantificazione del personale ordinario sul quale computare la corretta percentuale di personale svantaggiato di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 381/91

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito umanitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'alleanza cooperativa internazionale la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

Nell'approccio al tema della disabilità intellettuale relazionale, la cooperativa si ispira ai principi e alle linee definite nell'ambito dell'unitaria struttura anffas onlus.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della regione Lombardia, con prevalenza nelle province limitrofe alla

	sede legale, anche mediante il coinvolgimento delle risorse	
	vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi	
	ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in	
	questo modo grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'au-	
	togestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa	
	impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa,	
	in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con	
	i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma.	
	La cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle mi-	
	gliori condizioni possibili economiche, sociali e professio-	
	nali.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendi-	
	toriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre	
	cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consor-	
	tili e dei consorzi territoriali ed ad altre forme di colla-	
	borazione previste dalla legge.	
	Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutua-	
	lità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la società:	
	4	

	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione	
	di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. Nella nota integra-	
	tiva al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di	
	cui all'art. 2513 c.c..	
	La società può operare anche con terzi.	
	I rapporti tra la società e i soci possono essere discipli-	
	nati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli am-	
	ministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	5	

definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, e tenuto conto che la cooperativa opera ai sensi del già citato comma sub lettera a) dell'art. 1 della legge n. 381 del 1991, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, rivolte principalmente - anche se non esclusivamente - a persone con disabilità intellettivo relazionale, psichica, fisica e sensoriale:

- promozione, gestione e sviluppo di servizi sanitari, socio sanitari, sociali, assistenziali, riabilitativi, abilitativi, terapeutici, formativi ed educativi, anche in collaborazione o per conto di Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni del privato sociale ed altri soggetti;
- Gestione di centri socio educativi, centro diurni per disabili, comunità alloggio, comunità socio sanitarie, centri residenziali per disabili, case famiglia, centri di pronto intervento, servizi di valutazione e orientamento, servizi di formazione e inserimento lavorativo, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare;
- laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, attività terapeutiche, attività sportive, interventi individuali;

	- servizi atti a inserire le persone svantaggiate nel	
	contesto sociale al fine di ridurre rischi di emargi-	
	nazione nonché favorirne l'integrazione lavorativa con	
	inserimenti formativi;	
	- gestione di centri diurni, day hospital od altri tipi	
	di strutture territoriali non residenziali;	
	- gestione di residenze, alloggi, strutture ricettive di	
	vario tipo utili a svolgere attività di soggiorno, tu-	
	rismo protetto, assistenza e cura;	
	- gestione di servizi di cui sopra mediante il ricorso a	
	medici, medici specialisti e psicologi per quanto ri-	
	guarda la diagnostica, sia clinica che strumentale, ed	
	anche a laureati specializzati in discipline utili al	
	conseguimento degli scopi prefissati;	
	- svolgimento di attività di tipo socio-culturale come	
	dibattiti/conferenze al fine di contribuire alla dif-	
	usione di messaggi di umanità e di solidarietà, rela-	
	tive al campo nel quale la cooperativa opera;	
	- gestione di attività di tempo libero per persone disa-	
	bili, centri ricreativi, centri di aggregazione, sog-	
	giorni residenziali;	
	- gestione di programmi e iniziative idonee atti a favo-	
	rare la formazione professionale e motivazionale dei	
	propri soci;	
	- promozione, anche in collaborazione con altri Enti	
	7	

	pubblici e/o privati, di corsi di aggiornamento pro-	
	fessionale, stages, convegni e simili, volti ad una	
	maggiore qualificazione professionale di tutte le fi-	
	gure professionali, soci e non soci, necessari negli	
	ambiti di operatività previsti dal presente statuto;	
	- organizzazione di corsi di formazione per persone	
	svantaggiate, nonché tirocini presso aziende per pro-	
	muovere l'integrazione lavorativa;	
	- editazione di pubblicazioni, periodiche e non, con	
	esclusione dei quotidiani, su temi specifici quali la	
	cooperazione, la gestione del disagio, l'assistenza	
	psico-socio educativa, l'assistenza domiciliare, l'as-	
	sistenza ai minori od altri argomenti attinenti gli	
	scopi sociali della Cooperativa o utili al persegui-	
	mento degli stessi;	
	- partecipazione a iniziative, da chiunque promosse,	
	tendenti a favorire l'integrazione sociale dei sog-	
	getti portatori di disabilità mentale/fisica, dei mi-	
	nori a rischio di emarginazione, degli svantaggiati in	
	genere, in forma diretta e/o in appalto o convenzione	
	con Enti Pubblici o privati in genere;	
	- partecipazione attiva nel Servizio Civile Nazionale	
	volontario, in proprio o come Sede Locale di enti con-	
	venzionati, per contribuire alla formazione civica,	
	sociale, culturale e professionale dei giovani favo-	
	8	

	rendo la realizzazione dei principi costituzionali di	
	solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai	
	servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra	
	i popoli.	
	- gestione di attività di animazione del territorio;	
	- gestione di sportelli di consulenza alle famiglie;	
	- attivazione di servizi sperimentali a favore di persone	
	con disabilità;	
	- centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto	
	e di orientamento	
	- effettuazione di indagini sociali sui servizi e in-	
	terventi educativi;	
	- attivazione d'interventi formativi per genitori;	
	- attivazione di ogni genere di servizio culturale, di	
	animazione,	
	ricreativo,	
	formativo ed educativo per persone con disabilità;	
	- promozione di coordinamenti tra operatori, volonta-	
	ri, specialisti, gruppi,	
	enti;	
	- promozione di campagne di sensibilizzazione e infor-	
	mazione e di iniziative	
	di sostegno dei percorsi di inclusione sociale;	
	- attivazione di percorsi di qualificazione di base per	
	specifiche figure professionali e di aggiornamento	
	9	

	professionale degli operatori dei servizi;	
	- attivazione di percorsi di formazione per i volontari	
	In quanto funzionali al raggiungimento dello scopo sociale,	
	così come declinato nelle attività di cui sopra, la coopera-	
	tiva potrà svolgere anche le seguenti attività di cui al	
	comma primo sub lettera b) dell'articolo 1 della legge	
	n.381, alle condizioni e nei limiti previsti dal precedente	
	articolo 3 del presente statuto nonché dalle norme, anche	
	regolamentari, della Regione Lombardia con riferimento alle	
	disposizioni impartite ai sensi della circolare 8 /11 /96 n°	
	153/96 a cura del ministero del lavoro che si intendono qui	
	recepite:	
	- Tutte le attività utili e necessarie per l'integrazio-	
	ne lavorativa di persone svantaggiate ai sensi del-	
	l'art.4 comma 1 legge 381\91, in particolare di per-	
	sone con disabilità psichica, intellettuale relaziona-	
	le, in coerenza funzionale e sinergica alle aree	
	d'intervento di cui all'art 1 sub lettera A L381/91 a	
	titolo esemplificativo:	
	- gestione di servizi di ristorazione collettiva	
	e mense aziendali;	
	- di manutenzione del verde pubblico e privato e	
	agricola in genere;	
	- promozione e gestione di attività di adde-	
	stramento e di preparazione	
	10	

	professionale, nonché di rieducazione genera-	
	le;	
	- gestione di laboratori per lavorazioni conto	
	terzi;	
	- gestione di pubblici esercizi nell'ambito di	
	progetti attinenti	
	all'attività di cui all'art 1 sub lettera A	
	L381/91;	
	- gestione di portinerie e Centralini nell'ambito di	
	progetti attinenti all'attività di cui all'art 1 sub	
	lettera A;	
	- piccole manutenzione e servizi di pulizia	
	La cooperativa opera mediante strutture proprie o, nelle	
	forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito	
	di strutture pubbliche/private attraverso convenzioni.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati.	
	La Cooperativa può compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute	
	utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale o comunque, sia indirettamente che	
	direttamente, attinenti ai medesimi, con esclusione di atti-	
	vità finanziarie nei confronti del pubblico.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interes-	
	11	

senze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendali nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III

SOCI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, intendono perseguire gli

	scopi sociali partecipando alle attività sociali.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, diretta-	
	mente o indirettamente, dei servizi prestati dalla coopera-	
	tiva;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuita-	
	mente;	
	d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-	
	ziamento aziendale.	
	Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o priva-	
	te nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concor-	
	renza con la società, secondo la valutazione del consiglio	
	di Amministrazione.	
	TITOLO IV	
	13	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 6 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.	
	Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nomina-	
	tive trasferibili del valore di Euro 40,00 (quaranta virgola	
	zerozero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di venticin-	
	que azioni.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità	
	previste dal successivo articolo 11.	
	14	

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 9 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società parimenti a quelli attribuiti al socio lavoratore.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba

procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 11 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;	
	d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	17	

	l'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Art. 12 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello	
	statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le mo-	
	dalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	18	

sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale;

- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa o di volontariato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, ed in particolare dall'art. 2531 c.c., e nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.; nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c.. Può aver luogo nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-

gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risultati gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che inibiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, non adempia, entro il termine di 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o di immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci, tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di la-

	voro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giu-	
	stificato motivo; nel caso di socio volontario, qualora ab-	
	bia cessato l'attività di volontariato;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società disertando senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 34 e	
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono deman-	
	22	

date alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 5.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c. c..

Qualora il socio deceduto fosse titolare di una pluralità di azioni e gli eredi o legatari intendano dividerle tra di essi, la divisione delle azioni deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle azioni, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori.

	Art. 18 (Azioni)	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del	
	valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero)	
	ciascuna.	
	Per i soci preesistenti continua a sussistere l'azione di	
	Euro 2,58 (due virgola cinquantotto) il cui ammontare risul-	
	ta fissato anteriormente alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e	
	che tale può rimanere ai sensi dell'art. 21 comma 4 della	
	stessa legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c. c. le azioni non sono	
	rappresentate da certificati azionari e pertanto la legitti-	
	mazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'i-	
	scrizione nel libro dei soci.	
	Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la so-	
	cietà, se la cessione non è autorizzata dagli amministratoro-	
	ri.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le	
	proprie azioni e la società deve iscrivere nel libro dei so-	
	24	

ci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 19 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o legatari del socio deceduto, hanno diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies, comma 3, c. c..

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in fa-

	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi	
	del socio defunto.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere	
	b), c), d) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	nel regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da presta-	
	zioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avu-	
	to effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	26	

si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 22 Assemblea (Convocazione)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio ordinario e il bilancio sociale, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei

	sindaci;	
	7. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 9;	
	8. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dalla Legge 142/2001,	
	art. 6 lettera e);	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 22.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per ar-	
	gomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	29	

quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365
C.C..

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-
dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi di-
ritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto
al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-
to, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sul-
la trasformazione del tipo o sulla fusione della società,
l'assemblea per essere valida deve essere costituita sia in
prima quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti
dei soci e le delibere relative devono essere prese da tanti
soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a
tutti i soci.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito
dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

Art. 25 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c. c., hanno diritto di voto coloro

che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro
dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui
spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizio-
ne nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante dele-
ga conferita ad altro socio, mediante delega scritta, sol-
tanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente
alla medesima categoria di socio lavoratore, volontario o
sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco nei limi-
ti di cui all'art. 2372 c. c., fermo restando che ciascun
socio non può rappresentare più di tre soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 26 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-
ministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia,
dal vice- presidente, ovvero ancora da una persona eletta
con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla
legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Consiglio di amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

Gli amministratori non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Con riferimento ad ogni effetto, anche di legge, la Cooperativa, si assume, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono tributi, i debiti per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti, mandatarî, collaboratori e dipendenti delle società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui i rappresentanti, i mandatarî, i collaboratori e i dipendenti della società abbiano commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno alla società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definita dall'art. 5 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 472/97.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore siano tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 28 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in

36 di 47

	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 30 (Integrazione del consiglio)	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più am-	
	ministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibe-	
	razione approvata dal collegio sindacale, purché la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da amministratori nominati dal-	
	l'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in ca-	
	rica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro no-	
	mina.	
	Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli am-	
	36	

ministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad

	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	La rappresentanza della società spetta anche al direttore	
	generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei	
	limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 33 (Collegio sindacale e revisore)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comun-	
	que nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effe-	
	tivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'As-	
	semblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di dura-	
	ta del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, nei limiti di legge, esercita anche	
	il controllo contabile, salva la facoltà dell'assemblea or-	
	dinaria di nominare un revisore ai sensi di legge.	
	I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti	
	di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a	
	ragione della loro funzione di controllo contabile.	
	TITOLO VII	
	38	

	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-	
	ni Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi so-	
	ci. L'accettazione della nomina alla carica di amministrato-	
	re, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa ade-	
	sione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zerozero). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto	
	39	

	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono conve-	
	nire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	40	

	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazio-	
	ne.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	BILANCIO E RISTORNI	
	Art. 37 (Bilancio di esercizio)	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	41	

	(centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio con-	
	solidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	(a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	(b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	(c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;	
	(d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La società può utilizzare le riserve divisibili per distri-	
	buire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura mas-	
	sima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	42	

dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 38 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni a favore di ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-

nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 20 legge 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

46 di 47

Esente dall'imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 2463 bis c.c.. Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo conservato nei miei atti, che si rilascia ad uso del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.